



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento istruzione e cultura

Ufficio Supporto giuridico

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 497250

F +39 0461 497252

pec dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

@ dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali
LORO SEDI

e, p.c

Gentile
dott.ssa CRISTINA IORIATTI
Dirigente
Servizio Formazione professionale, terziaria e
funzione di sistema

Gentile
dott.ssa FRANCESCA MUSSINO
Dirigente
Servizio per il reclutamento e la gestione del
personale della scuola

Gentile
dott.ssa DANIELA CECCATO
Direttore
Ufficio Innovazione e Informatica

SEDE

Pubblicare su Sito Vivoscuola

Prot. n. U426/2020/8.3/LD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Circolare n. 1/2020 ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA: Segnalazioni di presunti illeciti e tutela del segnalante – **attivazione piattaforma web “WhistleblowingPA”**

L'istituto del “*Whistleblowing*” (traduzione dall'inglese: “*soffiare nel fischiello*”) è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” che ha inserito l'articolo 54 bis all'interno del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e da ultimo modificata dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 che ha riscritto integralmente l'art 54 bis del D. Lgs 165/2001.

Questo istituto è finalizzato a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e in generale di *mala gestio* e a favorire e promuovere segnalazioni di presunti illeciti da parte del dipendente pubblico, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Lo scopo dell’istituto del whistleblowing è molto ampio e consiste nel prevenire o contrastare fenomeni che vanno dai reati contro la pubblica amministrazione agli illeciti civili o amministrativi o irregolarità, nella misura in cui costituiscano un indizio sintomatico di mal funzionamento dell’amministrazione. I fatti illeciti che possono essere oggetto delle segnalazioni comprendono, quindi, non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri un abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati, a prescindere dal fatto che la condotta sia perseguibile anche penalmente.

Questo istituto riguarda le segnalazioni effettuate da dipendenti pubblici che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, siano venuti a conoscenza di condotte ritenute illecite nonché di condotte caratterizzate da cattiva amministrazione della cosa pubblica. Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle attività lavorative, sia pure in modo casuale purché si tratti di notizie fondate. Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi ma è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga che una irregolarità o un fatto illecito si sia ragionevolmente verificato.

La possibilità di segnalare le presunte condotte illecite è riconosciuta non solo ai dipendenti della pubblica amministrazione ma anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica; anche a costoro sono quindi garantite le specifiche misure a tutela del segnalante.

In allegato sono riportati ulteriori chiarimenti e le modalità per la segnalazione di presunto illecito al RPCT del sistema educativo provinciale tramite una piattaforma web, accessibile dalla pagina web www.vivoscuola.it/whistleblowing, oppure tramite la pagina web “Amministrazione trasparente” di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale, nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti-dati ulteriori”.

Si chiede di dare ampia diffusione a questa circolare presso il personale dell’istituzione scolastica e formativa.

Eventuali chiarimenti sull’argomento possono essere richiesti sia formulando specifici quesiti all’Ufficio Supporto giuridico del Dipartimento Istruzione e cultura attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica supporto.giuridico.scuola@provincia.tn.it, sia contattando il funzionario di riferimento della propria istituzione:

- direttore: dott. Livio Degasperi (0461-497250)
- dott.ssa Angela Colella (0461-497269)
- dott.ssa Rosalba D’Aiello (0461- 491398)
- dott.ssa Silvia Sandri (0461-494352)
- dott. Giuseppe Spina (0461-496977)

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

LD

Allegato:

“ALLEGATO A” Segnalazioni di presunti illeciti e tutela del segnalante: chiarimenti.

**WHISTLEBLOWINGPA:
PIATTAFORMA WEB PER LE SEGNALAZIONI DI PRESUNTO ILLECITO**

WhistleblowingPA è una piattaforma web protetta e riservata messa a disposizione del dipendente dell'istituzione scolastica/formativa e del lavoratore e/o collaboratore delle imprese erogatrici di servizi, fornitrici di beni o realizzatrici di opere in favore dell'istituzione stessa, al fine di contrastare l'illegalità e denunciare le condotte illecite o fraudolente verificatesi all'interno dell'istituzione. La piattaforma è stata attivata dal RPCT del sistema educativo provinciale nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali.

La denuncia di presunto illecito attraverso l'utilizzo di questo strumento, viene inviata dal **whistleblower** direttamente al RPCT del sistema educativo provinciale attraverso un sito web protetto e riservato.

La piattaforma web "WhistleblowingPA" consente:

- di effettuare la segnalazione di presunto illecito al RPCT, che la prende in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla;
- di comunicare, a segnalazione effettuata, con il RPCT del sistema educativo provinciale, se fosse necessario acquisire ulteriori informazioni.

LA TUTELA GARANTITA AL WHISTLEBLOWER

A colui che effettua la segnalazione è garantito un sistema di protezione, previsto dall'articolo 54 *bis* del d.lgs. n. 165/2001, così articolato:

1. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

L'amministrazione pubblica che riceve e tratta le segnalazioni deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. La riservatezza è necessaria per evitare di esporre il segnalante a misure ritorsive che potrebbero essere adottate contro di lui a seguito della segnalazione. Nel procedimento di gestione della segnalazione deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni sua fase successiva; pertanto il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata laddove possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Da ciò ne consegue la sottrazione della segnalazione - e della relativa documentazione allegata - sia al diritto di accesso agli atti amministrativi, di cui alla legge provinciale n. 23/1992, sia all'accesso civico generalizzato, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

La tutela del segnalante - come previsto dal comma 3, dell'articolo 54 *bis* del d.lgs. n. 165/2001 - ha una durata e disciplina diversificata, in particolare:

- nel caso di attivazione anche di un procedimento penale in conseguenza della segnalazione: dura fino a quando l'imputato non può avere conoscenza degli atti di indagine compiuti e, comunque, fino alla chiusura delle indagini preliminari;
- nel caso di attivazione di un procedimento contabile dinanzi alla Corte dei Conti in conseguenza della segnalazione: dura fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nel caso di attivazione del solo procedimento disciplinare in conseguenza della segnalazione: l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Se invece la contestazione dell'addebito è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la

difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso di trasmissione della segnalazione da parte del RPCT all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o ad altro ente, la trasmissione avviene avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale è riconosciuta la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata

Colui che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro laddove determinata dalla segnalazione. L'applicazione di tali misure ritorsive va comunicata esclusivamente all'ANAC da parte del segnalante o da parte di una organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'amministrazione coinvolta.

Ricade sull'ente accusato di aver applicato le misure ritorsive a danno del segnalante, e non in capo al segnalante stesso, provare che le misure sono state motivate da ragioni estranee alla segnalazione (c.d. inversione dell'onere della prova).

3. Tutela nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale oppure violi l'obbligo di fedeltà

All'insieme delle tutele riconosciute al *whistleblower* si deve aggiungere anche la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 179/2017¹, che qualifica come "**giusta causa**" di rivelazione di notizie, la segnalazione effettuata dal *whistleblower* perseguendo "*l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private*"; tale giusta causa comporta quale diretta conseguenza l'esclusione dei seguenti reati a carico del segnalante:

- rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio (articolo 326 codice penale);
- rivelazione del segreto professionale (articolo 622 codice penale);
- rivelazione dei segreti scientifici ed industriali (articolo 623 codice penale).

Questa esclusione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente o la persona fisica interessata.

La norma esclude inoltre che il *whistleblower* possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e lealtà (articolo 2105 codice civile).

* _ *

Riassumendo, perché al segnalante possano accordarsi le tutele qui indicate ai punti 1, 2 e 3, previste dall'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, sono necessari i seguenti presupposti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di "*dipendente pubblico*" o equiparato (es. lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni, o erogatrici di servizi e realizzatrici di opere in favore dell'amministrazione pubblica che si può desumere dalla segnalazione stessa);
- è necessario che la segnalazione sia effettuata "*nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione*" e non a tutela di un interesse esclusivamente personale;
- la segnalazione deve avere per oggetto delle presunte "*condotte illecite*" di cui il segnalante è venuto a conoscenza "*in ragione del proprio rapporto di lavoro*";
- la segnalazione deve essere stata effettuata ad almeno uno di questi soggetti:
 - RPCT del sistema educativo provinciale;

¹ Art. 3 Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale "1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile."

- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- Autorità giudiziaria ordinaria;
- Autorità giudiziaria contabile (Corte dei Conti)

SEGNALAZIONE AL RPCT DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE

1. Come effettuare una segnalazione al RPCT.

Come sopra anticipato, il dipendente dell'Istituzione scolastica e formativa può denunciare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro al RPCT del sistema educativo provinciale, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile (Corte dei Conti).

Nel caso di segnalazione al RPCT del sistema educativo provinciale è possibile utilizzare la piattaforma web WhistleblowingPA raggiungibile alla pagina web www.vivoscuola.it/whistleblowing, oppure dal sito web istituzionale di ciascuna istituzione scolastica/formativa, in particolare accedendo alla sezione "Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione di primo livello denominata "Altri contenuti – dati ulteriori", e a seguire nella sotto-sezione di secondo livello denominata "Whistleblowing - Piattaforma per effettuare le segnalazioni di comportamenti illeciti".

Per procedere con la segnalazione occorre prima leggere e successivamente fleggare l'informativa privacy e infine è possibile cliccare su "SEGNALA".

Una volta inserita la segnalazione sul portale, si ottiene un codice identificativo univoco della segnalazione ("key code") che si può utilizzare per controllare lo stato della segnalazione e per comunicare con il RPCT, sia per integrare la segnalazione stessa che per conoscerne l'esito. Il codice identificativo univoco della segnalazione va conservato con cura in quanto, in caso di smarrimento, esso non può essere recuperato o duplicato in alcun modo. Il codice, creato con algoritmo, non permette in alcun modo di risalire alla identità del segnalante. In questo modo la riservatezza del segnalante è protetta.

L'utilizzo della piattaforma rappresenta la modalità da preferire per segnalare presunti illeciti al RPCT del sistema educativo provinciale. La segnalazione può comunque essere presentata anche attraverso la e-mail anticorruzioneistruzione@provincia.tn.it o con modalità cartacea².

La normativa riconosce anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese erogatrici di servizi, fornitrici di beni o realizzatrici di opere in favore della pubblica amministrazione, la possibilità di effettuare delle segnalazioni di presunte condotte illecite. A tal fine, l'istituzione scolastica e formativa provinciale deve comunicare, a tali soggetti esterni all'istituzione, l'indirizzo web della piattaforma inserendo nel contratto tale obbligo in capo all'impresa.

2. Gestione delle segnalazioni da parte del RPCT.

1. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, il RPCT lo segnala al dirigente della struttura provinciale competente. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione non può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, ma costituisce comunque un episodio di cattiva amministrazione, il RPCT lo segnala al dirigente dell'istituzione scolastica o formativa provinciale competente – quale Referente anticorruzione con la richiesta che siano adottati gli eventuali necessari provvedimenti. In ogni caso, quando il fatto segnalato ha rilevanza penale o erariale, il RPCT ne informa la Procura della Repubblica e/o la Procura regionale della Corte dei Conti.

3. Stato della segnalazione.

² La segnalazione cartacea può essere inviata con lettera via posta, in busta chiusa. Nel caso di segnalazione cartacea, per essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che sulla busta venga apposta ben visibile la dicitura "RISERVATO – SEGNALAZIONE DI PRESUNTO ILLECITO" e sia indirizzata a: Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo scolastico – via Gilli n. 3 - 38121 Trento. Se la segnalazione di presunto illecito è inviata senza questa dicitura potrebbe non essere protocollata con modalità "RISERVATA/PRIVACY" con la conseguente impossibilità di catalogare la segnalazione ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Lo stato della segnalazione, che si può verificare accedendo alla piattaforma con il "key code" che viene assegnato al segnalante, può essere "aperto" o "chiuso". Quando lo stato della segnalazione è dichiarato "chiuso" significa che il RPCT ha preso in carico la segnalazione ed ha avviato un'attività istruttoria per approfondire i contenuti della segnalazione di illecito, anche eventualmente al fine di adottare misure di prevenzione della corruzione.

4. Data di scadenza e informativa privacy.

Accedendo alla segnalazione attraverso il "key code" assegnato, è possibile notare l'indicazione di una data di scadenza. Tale data indica il termine di conservazione massimo dei dati relativi al segnalante e di quelli relativi alla sua segnalazione sulla piattaforma web. Decorso il termine indicato i dati forniti vengono automaticamente cancellati dalla piattaforma.

La piattaforma richiede da parte del segnalante la lettura preventiva dell'informativa sulla privacy, nella quale sono fornite tutte le informazioni necessarie per esercitare i diritti in relazione ai dati personali eventualmente forniti e per comprendere perché ed in che modo la Provincia – nella persona del RPCT del sistema educativo provinciale - tratta i dati personali del soggetto segnalante.

5. Archiviazione della segnalazione.

Il RPCT che riceve la segnalazione procede all'archiviazione della stessa nei casi di:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione (es. segnalazione presentata per tutelare esclusivamente un interesse personale);
- b) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate (es. comunicazione di ritorsioni a seguito di segnalazione, essendo queste da segnalare esclusivamente all'ANAC);
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti (nonostante la richiesta di elementi aggiuntivi);
- d) intervento del RPCT non più attuale;
- e) finalità palesemente emulativa;
- f) accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, oppure segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g) produzione di sola documentazione, in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- h) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

6. Tutela del segnalato.

Seppure la legge non lo preveda espressamente, nella trattazione e gestione delle segnalazioni l'ANAC ha dato indicazioni di adottare le necessari cautele per la tutela della riservatezza anche del soggetto segnalato; tale tutela dovrebbe servire ad evitare delle conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

SEGNALAZIONI ANONIME

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'articolo 54 *bis* del d.lgs. n. 165/2001 sono necessari i presupposti precedentemente descritti.

A parere dell'ANAC, tale norma esclude dal proprio ambito di applicazione le "segnalazioni anonime" cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La *ratio* della norma è da rinvenire, infatti, nella volontà di offrire al dipendente pubblico, che faccia emergere presunte condotte e fatti illeciti, la tutela prevista dall'articolo 54 *bis* del d.lgs. n. 165/2001, tra cui la riservatezza dell'identità. Possibilità che è riconosciuta non solo ai dipendenti della pubblica amministrazione ma anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese erogatrici di servizi, fornitrici di beni o realizzatrici di opere in favore della pubblica amministrazione.

Tale tutela opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili in quanto non è possibile proteggere la riservatezza di chi non si conosce e non svela la propria identità; in tal caso il RPCT del sistema educativo provinciale non dispone infatti delle necessarie informazioni per verificare se il segnalante è un dipendente pubblico oppure un lavoratore o collaboratore delle

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione pubblica. La norma, infatti, dispone la tutela solo in tali ipotesi.

Resta, comunque, sempre possibile inoltrare al RPCT una segnalazione di presunto illecito anche senza fornire i propri dati identificativi, in tal caso il RPCT può prendere in considerazione la segnalazione soltanto se il contenuto della stessa è chiaro, preciso, completo e quindi idoneo a far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati. Le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi dell'art. 54 *bis* del d. lgs. 165/2001 e sono trattate come tali.